



*Comuni di San Cipriano d'Aversa  
(Provincia di Caserta)*

**REGOLAMENTO  
SUL DIVIETO DI FUMO  
NEI LOCALI DEL  
COMUNE DI  
SAN CIPRIANO D'AVERSA**

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.9 del 23.01.2014

## **INDICE**

Art. 1 Scopo e contenuto del regolamento

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Locali in cui vige il divieto

Art. 4 Pubblicizzazione del divieto

Art. 5 Vigilanza sull'osservanza del divieto

Art. 6 Sanzioni

Art. 7 Entrata in vigore

## **Il Comune di San Cipriano d'Aversa adotta il presente Regolamento**

### **Art. 1**

#### **Scopo e contenuto del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato al fine di dare concreta attuazione alle seguenti disposizioni normative inerenti il divieto di fumo:

- legge n. 584 del 11.11.1975 recante "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" come modificata dall'art. 52 comma 20 della legge 28.12.2001, n. 448;
  - direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 recante "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
  - circolare del Ministero della Sanità 28.3.2001 n. 4 recante "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
  - art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" della legge 16.1.2003 n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", come modificata dall'art. 7 della legge 31.10.2003 n. 306;
  - accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51 comma 2 della legge 16.1.2003 n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 24 luglio 2003;
  - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 inerente l'attuazione del sopracitato art. 51 comma 2 della legge 16.1.2003 n. 3 come modificato dall'art. 7 della legge 21.10.2003, n. 306;
  - art. 19 del decreto legge 9.11.2004 n. 206;
  - accordo tra IL Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51 comma 7 della legge 16.1.2003 n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 16 dicembre 2004;
  - circolare del 17.12.2004 del Ministero della Salute recante "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16.1.2003 n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";
  - art. 1 comma 189 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005);
- che disciplina il divieto di fumo nei locali dell'Amministrazione Comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

### **Art. 2**

#### **Destinatari**

Sono tenuti, all'osservanza del presente regolamento, tutto il personale dipendente, gli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

### **Art. 3**

#### **Locali in cui vige il divieto**

E fatto divieto di fumare in tutti i locali-spazi aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione Comunale e da Enti eventualmente partecipati, nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali ad eccezione di:

- a)quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b)quelli disponibili non contrassegnati dal cartello di divieto;

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

### **Art.4**

#### **Pubblicizzazione del divieto**

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del responsabile preposto alle diverse strutture amministrative e di servizio, appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Per i locali degli Enti partecipati ed dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

#### **Art. 5**

#### **Vigilanza sull'osservanza del divieto**

I responsabili dei settori individuati sono incaricati di garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento e ad individuare, nell'ambito delle strutture nelle quali esercitano le rispettive competenza i locali nei quali è vietato fumare, secondo quanto disposti negli articoli precedenti e di curare l'affissione dei cartelli.

#### **Art. 6**

#### **Sanzioni**

I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini sino a 12 anni di età.

#### **Art. 7**

#### **Entrata in vigore**

**Il presente regolamento entra in vigore dall'1.02.2014.**